I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

BANCA CENTRALE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 dicembre 2020

sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/35

(BCE/2020/62)

(2020/C 437/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In data 27 marzo 2020 la Banca centrale europea (BCE) ha adottato la raccomandazione BCE/2020/19 della Banca centrale europea ([2]), in cui si raccomanda che, almeno fino al 1° ottobre 2020, gli enti creditizi non corrispondano dividendi, né assumano impegni irrevocabili in tal senso e si astengano dal riacquisto di azioni proprie al fine di remunerare gli azionisti. Il 27 luglio 2020, la BCE ha prorogato tale raccomandazione fino al 1º gennaio 2021, con l'adozione della raccomandazione BCE/2020/35 della Banca centrale europea ([3]). Tali raccomandazioni erano basate sulla considerazione che sia fondamentale che gli enti creditizi siano in grado di continuare ad assolvere il loro ruolo di finanziatori di famiglie, piccole e medie imprese e società nel pieno dello shock economico correlato alla COVID-19. Pertanto, si è ritenuto essenziale che gli enti creditizi conservino il proprio capitale per preservare la loro capacità supportare l'economia nel contesto di grande incertezza causata dalla pandemia di COVID 19. A tale fine, si è ritenuto che preservare le risorse patrimoniali per sostenere l'economia reale e assorbire le perdite fosse una priorità rispetto alle distribuzioni discrezionali di dividendi e al riacquisto di azioni proprie.

(2) Seppure in presenza di un miglioramento delle condizioni macroeconomiche e della riduzione dell'incertezza economica causata dalla pandemia di COVID-19 dal 27 marzo 2020, il livello di incertezza resta elevato con un impatto persistente sulla capacità delle banche di stimare il proprio fabbisogno di capitale nel medio termine. Considerati gli interventi di sostegno pubblico in corso e il considerevole ritardo dell'impatto delle ricadute economiche sui bilanci degli enti creditizi, gli effetti complessivi dello shock economico correlato alla COVID-19 sul settore bancario possono non essersi ancora concretizzati del tutto. Tale persistente incertezza richiede estrema prudenza nelle politiche e nelle prassi di distribuzione degli enti creditizi. Pertanto, la BCE ritiene sia necessario incoraggiare gli enti creditizi a continuare ad astenersi dall'effettuare distribuzioni di dividendi e dal riacquisto di azioni proprie. In ogni caso, è di fondamentale importanza che gli enti creditizi nelle proprie deliberazioni riguardanti la distribuzione dei dividendi e il riacquisto di azioni proprie, siano guidati dalla propria capacità interna di generazione di capitale vista in chiave prospettica, nonché dall'impatto futuro delle ricadute economiche sulla

([1]) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

([2]) Raccomandazione BCE/2020/19 della Banca centrale europea, del 27 marzo 2020, sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/1 (GU C 102l del 30.3.2020, pag. 1).

([3]) Raccomandazione BCE/2020/35 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2020, sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/19 (GU C 251 del 31.7.2020, pag. 1).

qualità delle loro esposizioni e del loro patrimonio. Inoltre, la BCE ritiene in via generale che non sarebbe prudente per tali enti creditizi prevedere in tali deliberazioni di effettuare una distribuzione e un riacquisto di azioni proprie di ammontare superiore al 15 % del proprio utile accumulato per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, oppure maggiore di 20 punti base in termini di coefficiente di capitale primario di classe 1, se inferiore.

(3) Tenendo pienamente conto dell'unità e dell'integrità del mercato interno, la BCE ravvisa la necessità di avviare un confronto con le autorità pertinenti degli Stati membri interessati per determinare se sia opportuno che i dividendi siano corrisposti a un'impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre stabilita in uno Stato membro che non sia uno Stato membro partecipante. Tale confronto dovrebbe essere guidato, tra l'altro, dai principi di equivalenza e reciprocità, al fine di supportare il regolare funzionamento del mercato interno dell'Unione nel suo complesso, di preservare la solidità dal punto di vista prudenziale della posizione patrimoniale degli enti creditizi e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione e di ciascuno Stato membro.

(4) Al fine di prestare massimo sostegno all'economia reale, gli enti creditizi meno significativi dovrebbero altresì esercitare massima moderazione nelle loro politiche di distribuzione, in linea con la presente raccomandazione.

(5) La presente misura ha una natura temporanea ed è giustificata esclusivamente dalle attuali circostanze eccezionali. In mancanza di effetti negativi significativi, il 30 settembre 2021, la BCE intende abrogare la presente raccomandazione e riprendere a valutare i piani patrimoniali e di distribuzione delle banche in base agli esiti del normale ciclo di vigilanza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

1. La BCE raccomanda che fino al 30 settembre 2021 gli enti creditizi significativi esercitino massima prudenza nell'adottare decisioni in merito ai dividendi o alla loro distribuzione ([4]) o al riacquisto di azioni proprie al fine di remunerare gli azionisti ([5]).

2. Gli enti creditizi che intendano adottare decisioni in merito ai dividendi, distribuire dividendi o riacquistare azioni proprie al fine di remunerare gli azionisti dovrebbero contattare i propri gruppi di vigilanza congiunti, nel contesto del dialogo di vigilanza, per stabilire se il livello di distribuzione previsto sia prudente.

3. La presente raccomandazione si applica a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo quale definito all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ([6]) e a livello individuale di un soggetto vigilato significativo quale definito all'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), se tale soggetto vigilato significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo.

II.

Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi di cui all'articolo 2, punti 16) e 22), del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

([4]) Gli enti creditizi possono avere forme giuridiche diverse, ad esempio società quotate ed enti non costituiti come società per azioni, quali società mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine «dividendo» utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in contanti in connessione con il Capitale primario di classe 1 che abbia l'effetto di ridurre la quantità o la qualità dei fondi propri.

([5]) Qualora un ente creditizio volesse sostituire azioni ordinarie, ciò sarebbe in linea con la presente raccomandazione.

([6]) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

III.

Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi, come definiti ai punti 7) e 23) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Ci si attende che le autorità nazionali competenti applichino la presente raccomandazione a tali soggetti e gruppi, nel modo ritenuto appropriato.

IV.

La BCE continua ad effettuare valutazioni della situazione economica e riesaminerà la presente raccomandazione prima del 30 settembre 2021.

V.

La raccomandazione BCE/2020/35 è abrogata.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2020

La presidente della BCE
Christine LAGARDE